



CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - ANNI 2023-2027

Il giorno _____, presso la sede _____, tra i rappresentanti legali dei Musei/Enti riportati nell'allegato A)

PREMESSO CHE:

- a livello statale, il comparto museale è stato oggetto di una profonda riorganizzazione, attraverso l'introduzione del concetto di Sistema Museale Nazionale;
- la Regione Toscana sta perseguendo una politica attiva di messa a sistema dei musei, avviata con la L.R. 21/2010 – art. 15-23, e in costante implementazione;
- tali iniziative hanno portato all'elaborazione di precise linee guida sugli standard museali, ai fini da un lato dell'innalzamento qualitativo dell'offerta museale nel suo complesso e dall'altro della messa in atto di politiche volte ad assicurare un migliore utilizzo delle risorse;
- il territorio di Lucca e della sua provincia - esteso dalla Garfagnana e alla Media valle fino alla Piana e alla Versilia - è caratterizzato da un patrimonio stratificato e diffuso, comprensivo di un cospicuo comparto ricco di collezioni museali, che si presenta altrettanto vasto e variegato;
- tra le azioni del "Programma regionale di sviluppo 2021-2025" si trova al punto 3 "valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione anche nell'ambito del sistema turistico"; ed inoltre all'interno del Documento di Economia e Finanza DEFR approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 dell'8 settembre 2022 si trovano indicati il progetto regionale Area 4 "Istruzione, ricerca e cultura" e al punto 14 la "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo";

CONSIDERATO CHE:

si condivide la necessità di ottimizzare la gestione del comparto museale del territorio della provincia di Lucca, anche attraverso la promozione di una maggiore collaborazione e integrazione tra le diverse realtà museali pubbliche e private;

senza che le singole identità museali siano indebolite, ma anzi perseguendo il rafforzamento dell'azione dei singoli istituti, attraverso la creazione di un Sistema museale a carattere provinciale si intende promuovere il dialogo tra i musei del territorio e favorire lo sviluppo dei loro progetti culturali, scientifici e didattici

RICHIAMATI:

- il D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss. mm. ii.;
- il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale);
- l'art. 17, L.R. Toscana 22 febbraio 2010, n. 21 e ss. mm. ii. che definisce i Sistemi museali e indica i requisiti che devono possedere i Musei che ne fanno parte;
- il D.P.G.R. n. 22/R del 6/6/2011 e ss. mm. ii. contenente il regolamento di attuazione della L.R. n. 21/2010 e, in particolare, l'art. 5 recante i "Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali";
- il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss. mm. ii.
- D.M. 23 dicembre 2014 sull'organizzazione e funzionamento dei musei statali e ss. mm. ii.
- D.M. 20 giugno 2018 recante Prime modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema museale nazionale

RICORDATO:

che nel mese di agosto dell'anno 2020 è stata siglata la prima convenzione tra i Musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca con durata triennale; considerata quindi la necessità di procedere alla sigla di un nuovo accordo tra i Musei includendo anche i nuovi Musei che in questi anni sono stati ammessi a partecipare al Sistema Museale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione regola, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali, l'attività e il funzionamento del Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca (d'ora in avanti, "Sistema Museale"), come strumento per favorire la cooperazione tra i Musei del territorio lucchese, la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, il miglioramento dell'offerta di promozione e fruizione, la dotazione di adeguate professionalità, nonché per il progressivo conseguimento, degli standard museali richiesti a livello regionale e nazionale"
2. I Musei che entrano a far parte del Sistema sono elencati nell'Allegato A della presente Convenzione.
3. La gestione dei Musei aderenti al Sistema rimane, sotto il profilo istituzionale, economico, amministrativo, finanziario ed organizzativo, nella piena competenza e responsabilità dei soggetti titolari/gestori, per la parte disciplinata nei seguenti articoli, rimanendo riconosciuta ogni autonomia e indipendenza di ciascun singolo Museo

Art. 2 – Finalità

1. Il Sistema si propone i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare i Musei facenti parte del Sistema e il loro patrimonio, agevolando e favorendone l'accesso a tutte le categorie di utenza;
- b) attivare una stretta collaborazione tra musei pubblici e privati per il coordinamento delle attività a carattere culturale, scientifico, didattico e conoscitivo, di promozione, comunicazione e gestione, per migliorare la sostenibilità finanziaria nonché elevare lo standard dei servizi;
- c) promuovere iniziative volte a migliorare la fruizione pubblica del patrimonio culturale, attuando – anche in rapporto con le istituzioni scolastiche – attività didattiche e di coinvolgimento pubblico che contribuiscano alla maggiore diffusione della conoscenza della storia, della cultura, dell'arte, della cultura materiale, della natura, del paesaggio, delle tradizioni e dei costumi locali;
- d) promuovere il rapporto tra i Musei e il contesto territoriale in cui sono inseriti, al fine di migliorare la fruizione e la percezione del patrimonio culturale da parte della collettività;
- e) promuovere intese con le Soprintendenze competenti, il Polo Museale Regionale e il Sistema Museale Nazionale, finalizzate a favorire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. A tali fini, il Sistema svolge in forma coordinata le seguenti attività:

- a) comunicazione e promozione dei servizi del Sistema;
- b) valorizzazione culturale, anche attraverso l'organizzazione di eventi temporanei quali festival, mostre, convegni, concerti, spettacoli ed altre iniziative a carattere temporaneo;
- c) formazione e aggiornamento professionale del personale;
- d) costituzione di banche dati informative sulle collezioni e sulle attività svolte dai Musei del Sistema;
- e) gestione del sito web e dei profili social creati nel primo triennio per diffondere informazioni aggiornate e liberamente accessibili dal pubblico;
- f) svolgimento di attività di fund raising per il finanziamento delle attività del Sistema;
- g) realizzazione di progetti trasversali e comuni, realizzati anche tramite la partecipazione a bandi pubblici e privati con la compartecipazione dei Musei aderenti
- h) ogni altra attività che, concordata tra i Musei aderenti, possa contribuire al rafforzamento del Sistema e dei Musei partecipanti, sul piano organizzativo, economico, scientifico, comunicativo, didattico, informativo, divulgativo.

Art. 3 – Partecipazione al Sistema

1. Al Sistema partecipano tutti i Musei la cui titolarità o gestione sia in capo ai soggetti aderenti alla presente Convenzione.

2. I Musei aderenti devono essere dotati di un atto costitutivo, di un regolamento di organizzazione e di funzionamento e di una carta dei Servizi, in ossequio alle disposizioni regionali vigenti;

2. La Provincia di Lucca partecipa alla Convenzione sia in qualità di Ente di assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 85, lett. d), della Legge n. 56/2014 sia in qualità di ente proprietario e/o gestore delle collezioni del Museo del Risorgimento di Lucca e del Museo di San Pellegrino in Alpe. La Provincia di Lucca svolge altresì un ruolo di supporto all'Ente capofila nell'ideazione di progetti e contenuti culturali idonei a far crescere e sviluppare l'intero Sistema Museale.

3. Tutti i soggetti aderenti alla Convenzione partecipano attivamente al funzionamento del Sistema in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal *Regolamento sulle modalità di adesione e partecipazione al Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca* (d'ora in avanti "Regolamento") allegato alla presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2)

4. Il Sistema incentiva e promuove l'adesione del maggior numero di realtà museali presenti sul territorio lucchese. L'adesione di nuovi soggetti non richiede una modifica della presente Convenzione.

5. Le modalità di adesione, recesso, sospensione ed esclusione sono disciplinate dal Regolamento e dall'articolo 7 della presente Convenzione.

Art. 5 – Ente capofila

1. L'Ente capofila del Sistema è attualmente individuato nella "**Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana**", ente proprietario del Museo per la Storia dell'Emigrazione Italiana, in quanto soggetto promotore della creazione del Sistema Museale, cui competono le funzioni di organismo di coordinamento del Sistema Museale.

2. L'Ente capofila è autorizzato a partecipare in nome e per conto di tutti i Musei aderenti al Sistema Museale ai bandi regionali, nazionali ed europei, e ne gestisce i relativi finanziamenti, in conformità con le linee di indirizzo approvate dall'Assemblea. L'Ente capofila cura i rapporti con ogni Ente finanziatore, ivi compresa la fase di rendicontazione finale.

3. L'Ente designato assume le funzioni di Ente capofila per la durata della presente Convenzione, salvo diversa decisione adottata dall'Assemblea ai sensi del successivo comma 5. Nulla osta a che lo stesso Ente possa essere nuovamente incaricato delle medesime funzioni.

4. Allo scadere della Convenzione, ovvero nelle ipotesi di cui al successivo comma 5, l'individuazione del nuovo Ente capofila spetta all'Assemblea, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. L'Ente capofila potrà altresì rinunciare l'incarico prima della scadenza per eventuali sopraggiunte impossibilità a svolgerlo.

5. L'Assemblea, in caso di gravi inadempienze dell'Ente capofila o dei suoi rappresentanti che svolgono le funzioni di Coordinamento, di cui al successivo art. 9, su istanza degli altri membri del Comitato tecnico, può deliberare la revoca dell'incarico a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

6. All'Ente capofila può essere riconosciuto un contributo annuale a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute a beneficio del Sistema Museale, il cui importo è detratto

dalle quote di adesione annuali versate dei Musei, la cui entità è stabilita ogni anno dall'Assemblea sulla base del documento finanziario di previsione annuale.

7. L'Ente capofila, in virtù delle attività di coordinamento svolte, è altresì esentato dalla quota annuale di adesione al Sistema.

Art. 6 – Struttura Organizzativa

1. Per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente Convenzione sono inoltre previsti all'interno del Sistema Museale i seguenti organi:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato tecnico
- c) il Comitato scientifico

Art. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante (Direttore di Museo o suo delegato, Sindaco o suo delegato, Presidente o suo delegato) di ciascuno dei soggetti aderenti.

2. L'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri componenti il/la Presidente e il/la vice Presidente;
- b) fornire le linee di indirizzi generali per orientare l'azione del Sistema Museale;
- c) approvare il documento finanziario di previsione annuale e il successivo rendiconto delle spese, precedentemente approvati anche dal Comitato Tecnico con riferimento alle finalità indicate all'art. 2;
- d) approvare la sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati per sviluppare progetti comuni oppure percorsi di tipo turistico e culturale;
- e) nominare i componenti del Comitato tecnico e del Comitato scientifico a maggioranza dei presenti;
- 5f) approvare a maggioranza i presenti l'ingresso di nuovi Musei al Sistema Museale e sancire l'eventuale sospensione o esclusione a maggioranza assoluta nei casi previsti dal Regolamento;
- g) approvare a maggioranza assoluta le successive modifiche della Convenzione e del Regolamento, previo parere favorevole del Comitato Tecnico;
- h) disciplinare, nel rispetto della presente Convenzione, del Regolamento e della normativa vigente, determinati aspetti specifici relativi al corretto e ordinato funzionamento del Sistema Museale, attraverso proprie delibere adottate a maggioranza;

3. Il/La Presidente presiede e coordina i lavori dell'Assemblea e ne redige l'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, e comunque ogni volta se ne presenti la necessità. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componenti.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata tramite posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso d'urgenza la convocazione deve essere comunque inviata almeno tre giorni prima.

5. Salvo diversa previsione, le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi membri, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 10 (dieci) membri, ivi compreso il/la Presidente o, in sua assenza, del/la Vice Presidente.

6. All'Assemblea possono partecipare, privi del diritto di voto e su invito del Presidente, altri soggetti, pubblici o privati, oppure esperti della materia da trattare, invitati sulla base delle finalità perseguite dal Sistema e in relazione alla progettualità da attuare.

7. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario, che viene inviato successivamente ai componenti dell'Assemblea tramite posta elettronica, i quali potranno inviare con lo stesso mezzo le proprie osservazioni entro il termine massimo di sette giorni. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, il verbale si intende approvato.

8. Le funzioni di Segreteria sono assicurate dall'Ente capofila o da un soggetto da questo delegato da individuare tra i componenti dell'Assemblea.

9. Il/La Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, con voto espresso per alzata di mano. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il vice Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta fin dal primo scrutinio.

10. Il/La Presidente riceve le richieste di adesione al Sistema Museale e le richieste di patrocinio per eventi e progetti culturali.

10. Il Presidente e il vice Presidente restano in carica per tutta la durata della presente Convenzione. Possono cessare per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. La proposta di revoca deve essere presentata con dichiarazione firmata da parte dei rappresentati di almeno 5 Musei aderenti. Nulla osta a che l'Assemblea elegga Presidente chi ha svolto le funzioni nel mandato precedente; ugualmente per il/la Vice Presidente.

11. Per lo svolgimento dei loro compiti, tutti i membri degli organi del Sistema Museale, compresi il Presidente e il vice Presidente non percepiscono compensi dal Sistema Museale. Eventuali spese debitamente documentate possono essere rimborsate da parte dell'Ente capofila qualora diverse da quelle derivanti dall'ordinaria attività di partecipazione all'Assemblea, sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea con maggioranza dei presenti ai sensi dell'art. 7, co. 5 del Regolamento.

Art. 8 – Il Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è composto da:

a) un rappresentante dell'Ente Coordinatore di cui all'art. 9;

b) un rappresentante dei Musei della Versilia;

- c) un rappresentante dei Musei della Media valle del Serchio;
- d) un rappresentante dei Musei della Garfagnana;
- e) un rappresentante dei Musei del Comune capoluogo;
- f) un rappresentante dei Musei della Piana di Lucca;
- g) un rappresentante della Provincia di Lucca;

2. L'ente di Coordinamento di cui all'art. 9, la Provincia di Lucca ai sensi dell'art.3 comma 2 ed il Comune di Lucca supportano il funzionamento del Comitato tecnico e ne assicurano la funzione di segreteria.

3. I componenti del Comitato tecnico proposti dall'Ente coordinatore devono essere approvati dall'Assemblea.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente oppure dal Direttore dell'Ente Coordinatore del Sistema, disponendone la convocazione delle riunioni del Comitato, fissando l'ordine del giorno e dirigendo i lavori. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno 4 componenti. Il Comitato decide con votazione a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del rappresentante dell'Ente Coordinatore.

5. Il Comitato tecnico ha il compito di:

- a) formulare proposte e idee progettuali per lo sviluppo del Sistema Museale
- b) collaborare alla redazione degli indirizzi generali del Sistema Museale e del piano di attività annuale esprimendo altresì il parere sul documento finanziario di previsione annuale e il successivo rendiconto delle spese da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) esprimere parere sull'ingresso di nuovi Musei all'interno del Sistema Museale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 e 2 del Regolamento;
- d) curare, con il coordinamento dell'Ente capofila, la presentazione dei progetti per l'accesso a finanziamenti esterni;
- e) verificare l'attuazione delle linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea;
- f) esprimere il parere sulle proposte dell'Ente coordinatore relative i componenti del Comitato Scientifico;
- g) esprimere il parere sulle modifiche della Convenzione e del Regolamento.

6. Per lo svolgimento dei loro compiti, i membri del Comitato tecnico non percepiscono compensi dal Sistema. Eventuali spese debitamente documentate possono essere rimborsate da parte dell'Ente capofila, qualora diverse da quelle derivanti dall'ordinaria attività di partecipazione al Comitato tecnico e sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea.

7. Delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale che deve essere trasmesso a tutti i componenti, i quali possono presentare le proprie osservazioni entro il termine massimo di sette giorni. Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva.

Art. 9 – Il Coordinatore del Sistema

1. La Fondazione Paolo Cresci è l'ente che ricopre il ruolo di Ente Coordinatore ed agisce tramite il Presidente della Fondazione e il Direttore del Museo Paolo Cresci per la Storia dell'Emigrazione italiana.

2. L'Ente di coordinamento, attraverso i propri rappresentanti di cui al comma 1:

- cura e promuove gli interessi del Sistema, operando secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea.

- svolge funzioni di rappresentanza esterna per conto del Sistema Museale e ne promuovono gli interessi, rapportandosi con i Comuni, la Provincia, la Regione, lo Stato, l'Unione europea e tutti gli altri soggetti esterni. I rappresentanti dell'ente Coordinatore, o un loro delegato, rappresentano il Sistema in occasione di convegni, congressi, incontri, iniziative di promozione e valorizzazione culturale.

- propone all'Assemblea i possibili componenti del Comitato tecnico a seguito delle candidature ricevute;

- propone al Comitato tecnico per il parere di propria competenza e all'Assemblea i possibili componenti del Comitato Scientifico;

- redige in collaborazione con il Comitato Tecnico gli indirizzi generali del Sistema Museale, il piano di attività annuale, documento finanziario di previsione annuale e il successivo rendiconto delle spese

- cura le rendicontazioni delle attività svolte direttamente, nonché raccogliere la rendicontazione delle attività sviluppate dagli altri soggetti e inviare la documentazione agli Enti erogatori dei contributi da rendicontare nei termini di legge oppure di specifici bandi o regolamenti;

4. Nel caso in cui rappresentanti dell'ente Coordinatore non svolgano correttamente le funzioni loro assegnate, ciascun componente del Comitato tecnico può presentare una segnalazione all'Assemblea, la quale può eventualmente deliberare la revoca delle funzioni del Coordinatore ai sensi dell'art. 5.

5. L'Ente capofila assicura la regolare gestione amministrativo-contabile delle risorse definite nei documenti finanziari di previsione annuale approvati dall'Assemblea. Ugualmente i controlli sono quelli già previsti all'interno della Fondazione Cresci per i propri atti contabili e finanziari estesi alla gestione effettuata per conto del Sistema Museale.

Art. 10 – Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da tre membri in possesso di comprovata competenza ed esperienza professionale pertinente all'ambito dei musei e alla gestione del patrimonio culturale. I membri del Comitato scientifico sono soggetti esterni ai Musei ed Enti aderenti alla Convenzione

2. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice, su proposta dell'Ente coordinatore e previo parere del Comitato tecnico.

3. I compiti del Comitato scientifico sono i seguenti:

- a) fornire, ove richiesto, una consulenza scientifica qualificata all'Assemblea;
- b) collaborare, ove richiesto, con l'Ente Coordinatore e con il Comitato tecnico per assicurare che le attività del Sistema Museale siano coerenti da un punto di vista scientifico con le finalità poste dalla presente Convenzione;
- c) esprimere parere sulle linee di indirizzo del Sistema Museale e valutare annualmente l'andamento delle attività del Sistema.

L'Ente coordinatore del Sistema convoca le riunioni del Comitato Scientifico che si riunisce qualora risulti necessario e in ogni caso non meno di una volta all'anno.

4. Per lo svolgimento dei loro compiti, i membri del Comitato scientifico non percepiscono compensi dal Sistema; eventuali spese debitamente documentate possono essere rimborsate da parte dell'Ente capofila e sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea.

Art. 11 – Impegni e obblighi dei soggetti aderenti

1. I soggetti aderenti collaborano tra loro lealmente e in buona fede al fine del perseguimento delle finalità previste dall'art. 2.
2. I soggetti aderenti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal Regolamento.
3. I soggetti aderenti contribuiscono alle spese generali di funzionamento del Sistema con quote annuali determinate ai sensi del Regolamento.

Art. 12 - Sede

1. La sede amministrativa e operativa del Sistema è localizzata presso la sede dell'Ente capofila, così come individuato ai sensi dell'art. 5.
2. Le riunioni e le assemblee del Sistema Museale possono avvenire presso le sale di Palazzo Ducale, sede dell'amministrazione provinciale, oppure presso le strutture di singoli Comuni o dei Musei aderenti. Sono ammesse le riunioni e le assemblee svolte in modalità di videoconferenza.

Art. 13 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha la durata di quattro anni a partire dalla data della firma della medesima. Alla scadenza, la Convenzione può essere rinnovata per uguale periodo, previo atto espresso di tutte le parti.
2. La Convenzione è preventivamente sottoposta all'approvazione degli organi competenti di ogni soggetto sottoscrittore.
3. La Convenzione può essere risolta anticipatamente qualora i soggetti aderenti, di comune accordo, individuino nuove forme giuridiche e organizzative per la gestione del Sistema o insorgano motivi diversi, discussi in Assemblea, che portino al suo scioglimento.
4. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 – Modifica della Convenzione

1. La modifica della presente Convenzione è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Comitato tecnico. La modifica della Convenzione deve essere inoltre approvata internamente da tutti i soggetti aderenti, secondo le relative discipline proprie di ciascun Ente proprietario o gestore dei singoli Musei.
2. La partecipazione di nuovi soggetti e l'entrata nel Sistema di nuovi Musei non richiede la modifica della presente Convenzione. Spetta all'Ente capofila aggiornare l'elenco dei Musei facenti parte del sistema di cui all'Allegato A.

Art. 15 - Controversie relative alla Convenzione

1. Ferma restando la possibilità di adire gli organi giurisdizionali competenti, per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e applicazione della presente Convenzione si pronuncia un collegio, composto da tre membri esterni non appartenenti ai soggetti aderenti al Sistema, dotati di comprovata competenza ed esperienza, previamente individuati dall'Assemblea.